

**Prevenzione incendi e gestione delle emergenze
Sala conferenze dell'Ordine dei Medici di Trieste**

Lo scopo del presente documento è di analizzare l'applicabilità delle norme di prevenzione incendi come attività soggetta dal DPR 151/2011 per l'utilizzo della sala conferenze per l'erogazione di corsi di formazione agli iscritti.

Infatti, la norma elenca quelle attività che rientrano come attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e per esse vi è la necessità di procedere con un iter autorizzativo.

In base alla caratteristica della struttura verrà individuato l'affollamento massimo secondo i criteri di prevenzione incendi.

Descrizione dell'attività e degli spazi.

L'attività svolta dall'Ordine dei Medici di Trieste è normalmente quella di segreteria non aperta al pubblico ma al cui interno vi è una frequentazione fissa di 3 persone (dipendenti in segreteria) ed occasionalmente di iscritti.

Essa è dotata di un accesso principale con porta ad unica anta e dotata di maniglione antipanico e comunica direttamente con l'atrio condominiale. La sala conferenze è raggiungibile attraverso il corridoio principale ed è accessibile attraverso due varchi con porta a doppia anta in legno.

Essa ha capienza stimata non superiore a 50 posti a sedere ed essa viene utilizzata per l'erogazione di corsi di formazione per gli iscritti all'Ordine stesso. Si fa presente che tali corsi vengono organizzati con frequenza di circa 2-3 volte al mese nel periodo settembre-giugno; la frequentazione della sala ha quindi carattere occasionale.

Verifica di assoggettabilità al DPR 151/2011.

Come accennato all'inizio del documento, l'attività svolta dall'Ordine dei Medici non rientra in nessuna fattispecie dettata dal DPR 151/2011 e pertanto nulla è dovuto in materia di prevenzione incendi, fatto salvo i criteri minimi dettati dal DM 10/03/1998 e descritti nell'allegato 10 del DVR di data 27/05/2021.

Infatti, l'attività svolta non può esser paragonata all'attività 65 (Locali di spettacolo), alla 67 (Scuole) o, in extremis, all'attività 71 (aziende ed uffici con oltre 300 dipendenti).

Solo nel caso di stretta attinenza con la specifica attività indicata nella norma il Titolare dell'Attività (che coincide con il Datore di Lavoro dell'Ordine) ha l'obbligo di presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività specifica per la prevenzione incendi con l'obbligo di garantire specifici requisiti in materia di antincendio.

Verifica dei requisiti minimi di esodo.

Valutazione del rischio incendio: **BASSO**.

Lunghezza d'esodo in funzione del rischio incendio: sufficiente.

Il percorso d'esodo è sufficientemente libero da ingombri, arredi o altri materiali a pavimento che possono creare intoppi.

Numero di uscite di piano: 1 ciò determina che l'affollamento massimo consentito all'interno della sede dell'Ordine non deve superare le 50 persone.

Rischi specifici di incendio: assenti.

Lunghezza del percorso di uscita per raggiungere l'uscita di piano: sufficiente.

Verifica della larghezza complessiva delle uscite di piano:

$$L = \frac{A}{50} 0,60 < L_{Porta}$$

Dove:

A: è pari all'affollamento massimo di piano, 50 persone.

L_{porta} : è pari alla larghezza della porta esistente, misurata come passaggio netto dal maniglione antipanico al telaio. Essa è pari a 1,15 m (1,20 m con la tolleranza del 5%).

La verifica viene quindi effettuata come segue:

$$L = \frac{50}{50} 0,60 < 1,15m$$

$$L = 0,60 < 1,15m$$

Inoltre, la porta esistente ha larghezza superiore a 0,80 m.

L'uscita di piano ha larghezza sufficiente.

Prescrizioni:

Alla luce dell'analisi effettuata si reputa che:

- l'affollamento massimo della sede, cioè il numero totale delle presenze nel piano non deve essere superiore a 50 persone;
- le porte della sala conferenze verso il corridoio dovranno rimanere aperte durante l'intera durata dell'evento;
- le porte della sala conferenze hanno larghezza sufficiente per l'uscita sicura rispetto all'affollamento previsto;
- le sedute all'interno della sala dovranno esser organizzate in modo da creare un corridoio privo di ingombri nell'ingresso e uscita attraverso le porte.

Trieste, 06/09/2021

Ing. Edoardo Marega

Ordine degli Ingegneri di Trieste
dott. ing. Edoardo MAREGA
n° iscr. 2587/A
Professionisti Antincendio
TS 02587 I 00215



Spett.le
Ordine dei Medici di Trieste
P.zza Goldoni, 10
34122 Trieste
info@omceotrieste.it

OGGETTO: Prevenzione incendi - Dichiarazione attività non soggetta al DPR 151/2011.

Io sottoscritto ing. Edoardo Marega, nato a Trieste il 09/01/1985 con studio presso Norma Srl in via Cologna 10/A, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Trieste al n. 2587 ed all'elenco dei Professionisti Antincendio del Ministero al numero TS02587I00215,

DICHIARO

Che l'attività di erogazione di corsi di formazione per iscritti all'Ordine dei Medici di Trieste non ricade negli ambiti dell'allegato al DPR 151/2011 quale attività soggetta alla prevenzione incendi.
Pertanto non è dovuto alcun adempimento in materia di prevenzione incendi.

Trieste, 06/09/2021

Ing. Edoardo Marega



Ordine degli Ingegneri di Trieste
dott. ing. Edoardo MAREGA
n. iscr. 2587/A
Professionisti Antincendio
TS 02587 I 00215